



# COMUNE DI GORO

(Provincia di Ferrara)

## Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate

Approvato con delibera del Consiglio Comunale:  
n. 61 del 28/11/2013  
n. 45 del 25/11/2019  
n. 8 del 22/04/2020

## INDICE

Art. 1 – Finalità del regolamento.....	
Art. 2 – Modalità di riscossione.....	
Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti.....	
Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico.....	
Art. 5 - Atto d’ingiunzione fiscale .....	
Art. 6 - Efficacia dell’ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto.....	
Art. 7 - Opposizione all’ingiunzione fiscale.....	
Art. 8 - Somme di modesto ammontare.....	
Art. 9 - Rimborso spese .....	
Art. 10- Interessi di mora.....	
Art. 11 - Modalità di pagamento.....	
Art. 12 - Rateazione del pagamento .....	
<del>Art. 13 - Sospensione della riscossione.....</del>	
Art. 14 - Azioni cautelari ed esecutive .....	
Art. 15 - Fermo amministrativo .....	
Art. 16 - Azioni cautelari e conservative dei crediti.....	
Art. 17 - Sgravio e rimborso.....	
Art. 18 - Funzionario responsabile del servizio.....	
Art. 19 - Notificazione degli atti della riscossione coattiva.....	
Art. 20 - Opposizione alle procedure di riscossione coattiva.....	
Art. 21 - Rinvio dinamico.....	
Art. 22 - Entrata in vigore.....	

### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.

### **Art. 2 – Modalità di riscossione**

1. La riscossione coattiva delle entrate viene eseguita secondo una delle seguenti modalità :

- a) con la procedura (ingiuntiva) di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lg.s 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002 .
- b) con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, ovvero mediante ruolo, se affidata ai Concessionari (ex esattori) di cui al D.Lgs 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne faranno le veci.

### **Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti**

1. Ciascun ufficio del Comune, preposto alla riscossione di entrate (tributarie, non tributarie, patrimoniali, sanzioni amministrative), predispone le liste di carico secondo le modalità del tracciato record che il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva metterà a disposizione, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 6.

2. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista, se dovuti.

3. Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.

4. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:

- a) degli atti di accertamento emessi dal Comune per le entrate tributarie;
- b) degli avvisi di liquidazione o gli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
- c) dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.

5. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.

6. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva avverrà mediante consegna della copia cartacea della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal responsabile del procedimento preposto alla riscossione dell'entrata, il quale apporrà in calce alla lista di carico stessa la propria sottoscrizione per validazione e resa esecutiva dei carichi affidati.

### **Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico**

1. Le liste di carico vengono trasmesse al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva con cadenza quadrimestrale.

2. In ogni caso le liste di carico devono essere ricevute dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

#### **Art. 5 - Atto d'ingiunzione fiscale**

1. Nel caso in cui l'ente proceda alla riscossione coattiva delle entrate coattive in forma diretta, tramite l'ingiunzione fiscale, l'atto viene predisposto dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva sulla base dei dati trasmessi dai vari responsabili del procedimento degli uffici comunali preposti alla riscossione di entrate.

2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione del soggetto debitore;
- l'indicazione del soggetto creditore;
- l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
- il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
- l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
- l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Tributi.

#### **Art. 6 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto**

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.

2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.

3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.

5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.

6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

#### **Art. 7 - Opposizione all'ingiunzione fiscale**

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa impositiva di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.

2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.

3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

#### **Art. 8 - Somme di modesto ammontare**

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori ad € 30,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.

#### **Art. 9 - Rimborso spese**

1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'aggio di riscossione è posto a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 10- Interessi di mora**

1. In caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro il termine indicato nella medesima, sono dovuti gli interessi di mora secondo quanto previsto dall'art. 30 del DPR N. 602/1973.

### **Art. 11 - Modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativi alla riscossione coattiva delle entrate possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- nel caso di riscossione coattiva diretta le somme saranno rimosse mediante versamento sul conto corrente postale "Comune di Goro – riscossione Coattiva – Servizio di Tesoreria";
- nel caso di riscossione coattiva affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs n. 447/97, sui conti correnti indicati dai soggetti negli atti notificati ;

### **Art. 12 - Rateazione del pagamento**

~~1. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.~~

~~2. La rateizzazione viene così modulata:~~

- ~~presentazione istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Goro, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio;~~
- ~~per gli importi fino a € 50.000,00 la rateizzazione può essere concessa per un massimo di n. 72 rate;~~
- ~~importo minimo della rata € 100,00 mensili oltre interessi;~~
- ~~importo minimo rateizzabile € 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive attivate;~~

~~3. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva esaminata l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.~~

~~4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.~~

~~5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:~~

- ~~il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;~~
- ~~l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;~~
- ~~il carico non può più essere rateizzato.~~

~~6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.~~

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad € 100,00.
- c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
  - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 24 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.  
A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino ad € 20.000,00.  
In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno pari ad € 10.000,00, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di 0,5%.

### **Art. 13 - Sospensione della riscossione**

~~1. Il contribuente può presentare una dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, indirizzata al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 602/1973; al ricevimento della dichiarazione il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto.~~

~~2. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, emetterà il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.~~

~~3. In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente discaricate.~~

#### **Art. 14 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito
- importo del credito
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- eventuale contenzioso in atto

In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure di sgravio.

2. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

#### **Art. 15 - Fermo amministrativo**

1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad € 250,00.

#### **Art. 16 - Azioni cautelari e conservative dei crediti**

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

#### **Art. 17 - Sgravio e rimborso**

1. Nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio parziale/totale oppure alla sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, il responsabile del procedimento di competenza dovrà far pervenire uno specifico provvedimento, contenente le motivazioni e gli importi sgravare, al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva il quale provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente ne darà comunicazione al contribuente.

2. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.

#### **Art. 18 - Funzionario responsabile del servizio**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

#### **Art. 19 - Notificazione degli atti della riscossione coattiva**

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, e comunque in tutte le altre forme previste dalla legge.

#### **Art. 20 - Opposizione alle procedure di riscossione coattiva**

1. In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:

- l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
- l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.

2. E' proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

**Art. 21 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2020.